

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco)

Via De Campi n. 1- 38011 Cavareno (TN) - c.f. 92021420226

pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it



COMUNE DI RONZONE

Prot. Nr. 2762

Ronzone, 31 dicembre 2020

ORDINANZA N. 80/2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente: Divieto di accensione e lancio di fuochi d'artificio, sparo di petardi scoppio di mortaretti, razzi ed altro materiale pirotecnico.

IL SINDACO DI RONZONE

in qualità di Ufficiale di Governo

Preso atto che in concomitanza con le festività di fine anno è consuetudine effettuare accensioni e lanci di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, lancio di razzi e materiale simile;

Valutato che l'uso di materiale pirotecnico è sovente causa di pericolo e disagio per persone ed animali in quanto messo in atto da persone inesperte senza l'adozione delle minime precauzioni;

Tenuto conto che esiste un oggettivo pericolo derivante anche da quei prodotti per i quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiale esplodente in grado di provocare danni fisici sia a chi li maneggia sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;

Ravvisato che, sia pure in maniera minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando siano usati in luoghi affollati o in presenza di bambini;

Rilevata, pertanto, la necessità da parte dell'Amministrazione comunale di promuovere un'attività di prevenzione, adottando dei provvedimenti atti a salvaguardare in primo luogo l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nonché preservare l'ambiente da fonti di inquinamento, limitando il più possibile l'uso di materiale esplodente;

Ravvisato che si intende comunque garantire alla popolazione nella fascia oraria della mezzanotte di mantenere la consuetudine dei festeggiamenti per l'anno nuovo;

Ritenuto necessario disciplinare l'accensione e il lancio di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico esplodente e no dalla data della presente ordinanza fino al 07.01.2021;

Vista la circolare 11.01.01 n° 559 del Ministero dell'Interno – Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.

Visti gli artt. 81, 101 e 110 del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. approvato con R.D. del 06.05.1940 nr. 635;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno di data 05.08.2009, in particolare l'art. 1;

Visti gli artt. 650 e 703 del Codice Penale;

Visto l'art. 57 del T.U.L.P.S. e l'art. 101 del regolamento T.U.L.P.S.,

Visto il D.P.R. 01.02.2005. 3/L;

Vista la Legge 689 di data 24.11.1981 in materia di depenalizzazione;

Visto il vigente Statuto comunale del comune di Ronzone;

Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L. e ss.mm.ii. contenente il "Testo Unico Delle Leggi Regionali Sull'ordinamento Dei Comuni Della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", in particolare l'art. 32;

Ritenuti pertanto sussistenti i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica.

ORDINA

Il divieto su tutto il territorio del comune di Ronzone, in particolare nei centri abitati, dalla data della presente ordinanza fino al 07.01.2021, fatto salvo il periodo tra le 23.30 del 31.12.2020 e le 00.30 del 01.01.2021, di lanci e spari di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette, di cd. Lanterne cinesi, e materiale similare, ad esclusione di quelli autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S., **Si ribadisce il divieto assoluto di sparo di qualsiasi materiale pirotecnico in prossimità di**

terreni boschivi, terreni incolti, prati, strutture in legno, edifici fatiscenti, stalle, fienili, e altri materiali o strutture facilmente incendiabili, al fine della salvaguardia della pubblica incolumità.

RICHIAMA

I cittadini sulla oggettiva pericolosità di questi prodotti e sulla conseguente necessità di adottare ogni possibile precauzione nel loro impiego affinché questa occasione di divertimento e allegria generale non sia funestata da incidenti.

DISPONE

che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Telematico dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza, e che vengano notificato alla locale Stazione dei Carabinieri di Cavareno competente per territorio e al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, per il rispetto di quanto in essa stabilito;

AVVERTE

in caso di inottemperanza al presente provvedimento, salvo quanto previsto dall'art. 703 del C.P. verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100.00), fatte salve le ulteriori conseguenze ove il fatto assuma rilevanza penale;

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, avverso la presente ordinanza è ammesso:

- Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 06.12.1971 nr. 1034;
- In alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199

IL SINDACO DI RONZONE

Battisti Marco

